



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

DIREZIONE RISORSE UMANE
Area Sviluppo Risorse Umane

DECRETO n. 1758-2003 del 12/09/2003
PROT. n. 25017 tit. VII/1
MR/as

Avviso pubblicato su G.U. IV Serie Speciale n. 74 del 23/09/2003 -
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: 23 OTTOBRE 2003

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università di Verona;
VISTO il D.P.R. 10.1.1957 n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 3.5.1957 n. 686;
VISTO il D.P.R. 11.7.1980 n. 382;
VISTA la Legge 23.8.1988 n. 370;
VISTA la Legge 9.5.1989 n. 168;
VISTA la Legge 7.8.1990 n. 241;
VISTA la Legge 19.11.1990 n. 341;
VISTA la Legge 10.4.1991 n. 125;
VISTA la Legge 5.2.1992 n.104;
VISTO il D.P.R. 9.5.1994 n. 487, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il D.L. 21.4.1995 n. 120, convertito in legge 21.6.1995 n. 236 e successive modificazioni;
VISTA la Legge 31.12.1996 n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Legge 27.12.1997 n. 449;
VISTA la Legge 03.07.1998 n. 210;
VISTA la Legge 18.2.99 n. 28;
VISTA la Legge 19.10.1999 n. 370;
VISTO il D.P.R. 23.03.2000 n. 117;
VISTO il D.M. 4.10.2000, pubblicato sulla G.U. n. 249 del 24.10.2000, con cui vengono rideterminati i settori scientifico-disciplinari e definite le affinità tra i predetti settori, ai soli fini ed effetti di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. 117/2000, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
VISTO il Regolamento di questa Università, in vigore dal 23/07/1999, recante norme integrative e modificative dei criteri di valutazione nelle procedure di reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
VISTA la delibera del Senato Accademico di questa Università del 04/07/2000 (nomine in corso d'anno per il personale docente);
VISTA la legge 27/12/2002 n. 289 ed in particolare l'art.34;
VISTA la delibera della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 03/07/2003 con la quale sono stati individuati i posti di Professore Associato da ricoprire mediante procedure di valutazione comparativa;
VISTE le delibere del Senato Accademico Ristretto del 15/07/2003 e del Senato Accademico Allargato del 22/07/2003;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/07/2003 con la quale è stata verificata la copertura finanziaria nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 51, comma 4, della L. 449/97;

D E C R E T A

Art. 1

Sono indette le seguenti procedure di valutazione comparativa per la copertura di complessivi 2 posti di PROFESSORE ASSOCIATO presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia per i settori scientifico-disciplinari di seguito indicati: (bando n. A1.04.03)

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: MED/18 – Chirurgia Generale - 1 posto

IMPEGNO SCIENTIFICO-DIDATTICO: Sviluppo delle attività didattiche della chirurgia generale con collegamenti interdisciplinari. Sviluppo delle aree di ricerca interdisciplinari nell'area della chirurgia oncologica digestiva. Programmazione e sviluppo di nuove metodiche organizzative in area chirurgica.

NUMERO MASSIMO DI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE DA PRESENTARE: 50 (cinquanta) pubblicazioni attinenti la materia oggetto della procedura di valutazione.

SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI AFFINI: nessuna indicazione.

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: MED/36 – Diagnostica per Immagini e Radioterapia - 1 posto

IMPEGNO SCIENTIFICO-DIDATTICO: Il candidato deve essersi distinto per l'attività di ricerca, nonché per l'attività assistenziale ad essa congrua, nel campo della diagnostica per immagini e della radiologia interventistica degli organi e apparati nei settori tradizionali della disciplina, con particolare interesse alla clinica delle patologie epato-biliari. L'attività didattica svolta dovrà essere relativa all'insegnamento dei Corsi di Laurea e Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia, con particolare riferimento al Corso di Laurea in Odontoiatria.

NUMERO MASSIMO DI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE DA PRESENTARE: 20 (venti).

SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI AFFINI: nessuna indicazione.

Le tipologie di impegno scientifico e didattico, ove specificate, sono indicate ai soli fini della chiamata di uno degli idonei da parte della facoltà che ha proposto il bando, ai sensi dell'art. 2, comma 7 del D.P.R. 117/2000.

Nel caso di limitazioni al numero di pubblicazioni scientifiche da presentare, a scelta del candidato, per la partecipazione a ciascuna procedura, l'inosservanza del limite comporta l'esclusione del candidato dalla procedura.

Art. 2

Requisiti generali

La partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'art. 1 è libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza e al titolo di studio posseduti dai candidati.

Per l'ammissione alle valutazioni sono richiesti, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

- 1) il godimento dei diritti civili e politici;
- 2) l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego.

Non possono partecipare alle valutazioni coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del D.P.R. n. 3/57, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Non possono partecipare alle valutazioni, in qualità di candidati, i Professori ordinari o associati, inquadrati nello stesso settore scientifico disciplinare relativo al posto per il quale è indetta la procedura o nei settori scientifico-disciplinari affini di cui all'art.1.

Il candidato, a pena di esclusione, può presentare alle Università complessivamente un numero massimo di 5

domande a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare.

La data di riferimento per ogni domanda presentata è quella della scadenza dei termini del relativo bando. Il candidato è escluso dalle procedure successive alla quinta per le quali abbia presentato domanda la cui data di riferimento cade nello stesso anno solare. Nel caso in cui il numero massimo di cinque sia superato con più domande aventi la medesima data di riferimento, nessuna delle domande aventi tale data di riferimento è valida.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I candidati sono ammessi alle valutazioni comparative con riserva di accertamento dei requisiti richiesti per l'accesso all'impiego. L'esclusione dalle valutazioni comparative, per difetto dei requisiti prescritti, può essere disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento delle prove, con decreto motivato del Rettore notificato all'interessato.

Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Art. 3

Domande di ammissione - termini e modalità

Le domande di ammissione alle procedure di valutazione comparativa, redatte in lingua italiana, su carta libera in conformità allo schema allegato (allegato A), dovranno essere indirizzate al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Verona, Via dell'Artigliere, 8, 37129 Verona, entro il termine perentorio di 30 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del bando sulla Gazzetta Ufficiale. Qualora il termine di 30 giorni cada in giorno festivo, la scadenza per la presentazione delle domande è prorogata al primo giorno feriale utile.

Saranno considerate pervenute in tempo utile anche le domande di ammissione alle procedure di valutazione comparativa spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta celere entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante.

Sarà cura del candidato riportare sulla busta di spedizione il proprio nome e indirizzo, i dati di individuazione del posto per il quale concorre, la Facoltà, la sigla e il titolo del settore scientifico-disciplinare.

La presentazione diretta delle domande può essere effettuata presso la Direzione Risorse Umane - Area Sviluppo Risorse Umane – Via San Francesco 22 – Verona - con il seguente orario:

dal lunedì al venerdì: dalle 9.00 alle 14.00.

Il candidato deve apporre la propria firma, per esteso, in calce alla domanda. La firma, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione.

Il candidato dovrà indicare con chiarezza e precisione la Facoltà e il settore scientifico-disciplinare per i quali intende essere ammesso alla valutazione, nonché il numero identificativo del bando. Il candidato che intenda partecipare a valutazioni per più settori scientifico-disciplinari dovrà presentare una distinta domanda ed eventuali allegati per ogni settore. Nel caso in cui il candidato presenti una sola istanza per più settori scientifico-disciplinari, quest'ultima verrà ritenuta valida per la partecipazione alla valutazione relativa al primo dei settori in essa indicati.

Nella domanda l'interessato, oltre ai dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice di identificazione personale (che per i candidati italiani coincide col codice fiscale), dovrà dichiarare

consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000:

1. la cittadinanza posseduta;
2. il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime. I candidati cittadini di Stati esteri dovranno dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento degli stessi;
3. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; ovvero le eventuali condanne penali riportate o i procedimenti penali eventualmente pendenti;
4. la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi di leva (da indicare solo per i cittadini italiani);
5. di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale la valutazione comparativa si riferisce;
6. di non essere inquadrato come Professore ordinario o associato nello stesso settore scientifico-disciplinare del posto per il quale intende partecipare alla valutazione comparativa o nei settori scientifico-disciplinari affini di cui all'art.1;
7. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, né dichiarato decaduto da impiego pubblico ai sensi dell'art.127, primo comma, lett. d) del D.P.R. n. 3/57.
8. di non aver prodotto, oltre alla presente, più di quattro domande di partecipazione a procedure di valutazione comparativa i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare.

I portatori di handicap dovranno specificare nella domanda di partecipazione alla valutazione comparativa, ai sensi della Legge 5.2.1992 n. 104, il tipo di ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

Nella domanda deve essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini della valutazione, con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni di recapito o da mancata o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili all'Amministrazione stessa, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

Art. 4

Modalità di presentazione di titoli e pubblicazioni

Alla domanda di ammissione alla procedura di valutazione comparativa il candidato dovrà allegare:

1. fotocopia della carta d'identità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità;
2. fotocopia del codice fiscale;
3. curriculum firmato, in duplice copia, della propria attività scientifica e didattica;
4. documenti attestanti il possesso di eventuali titoli scientifici, didattici o altri titoli. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale;
5. pubblicazioni, in unica copia, che si ritengano utili ai fini della valutazione comparativa. Per i lavori stampati all'estero devono risultare la data e il luogo di pubblicazione oppure, in alternativa, il codice ISBN o altro codice internazionalmente riconosciuto. Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art.1 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 31.8.1945 n. 660 (consegna da parte dello stampatore di quattro esemplari di ogni suo stampato o pubblicazione alla Prefettura della Provincia nella quale ha sede l'officina grafica e di un esemplare alla Procura della Repubblica);
6. elenco firmato, in duplice copia, delle pubblicazioni allegate alla domanda e dei documenti prodotti.

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni presentati all'Università per la partecipazione ad altri concorsi o selezioni.

I documenti, i titoli e le pubblicazioni di cui sopra devono comunque pervenire con le modalità ed entro il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla valutazione comparativa, secondo quanto previsto dall'art.3 del presente bando.

Nel caso di limitazioni al numero di pubblicazioni scientifiche da presentare, a scelta del candidato, per la partecipazione a ciascuna procedura, l'inosservanza del limite comporta l'esclusione del candidato dalla procedura.

Ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR 445/2000, il candidato potrà presentare i documenti di cui al punto 4 e le pubblicazioni in fotocopia non autenticata e corredati da una dichiarazione di conformità all'originale, ovvero, per i soli documenti di cui al punto 4, potrà produrre una dichiarazione sostitutiva che riporti gli elementi significativi contenuti in tali documenti. A tal fine i candidati potranno avvalersi dell'allegato B, utilizzando un unico modello per più dichiarazioni di conformità all'originale e un ulteriore unico modello per più dichiarazioni sostitutive.

Dette dichiarazioni sostitutive possono essere utilizzate da cittadini italiani e dell'Unione Europea.

Ai sensi dell'art.3 - commi 2, 3 e 4 - del DPR 445/2000, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui sopra limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero, nonché nei casi in cui la produzione di dette dichiarazioni avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di provenienza. I certificati rilasciati dalle competenti autorità di Stati esteri devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all'originale.

Le pubblicazioni, allegata alla domanda di partecipazione, dovranno essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo.

I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato in lingua originale. Per le valutazioni riguardanti materie linguistiche è ammessa la valutazione di pubblicazioni compilate in una delle lingue per le quali è bandita la valutazione comparativa, anche se diverse da quelle indicate nel comma precedente.

Art. 5

Commissioni giudicatrici

Per ogni procedura di valutazione comparativa viene costituita apposita commissione giudicatrice con le modalità indicate negli artt. 2 della Legge n. 210/1998 e 3 del D.P.R. n. 117/2000.

Le commissioni sono nominate con Decreto Rettorale e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto Rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricasazione dei commissari. Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricasazione dei commissari.

Le procedure di valutazione comparativa devono concludersi entro sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di nomina della commissione giudicatrice. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi dopo la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della commissione ovvero dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art. 6
Prove di valutazione

Le commissioni giudicatrici, per procedere alle valutazioni comparative dei candidati, predeterminano i criteri di massima e le procedure e li consegnano, senza indugio, al responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicità per almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione.

Per valutare le pubblicazioni scientifiche ed il curriculum complessivo del candidato, la commissione tiene in considerazione i seguenti criteri:

- a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
- b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;
- c) congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;
- d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
- e) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare.

Per i fini di cui sopra la commissione farà anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.

Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente nelle valutazioni comparative:

- a) l'attività didattica svolta anche all'estero;
- b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri;
- c) l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
- d) i titoli di Dottore di Ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca;
- e) il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all'art.3 – comma 2 – del D.Lgs. 27/07/1999 n. 297;
- f) l'attività in campo clinico e, con riferimento alle scienze motorie, in campo tecnico-addestrativo, relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui siano richieste tali specifiche competenze;
- g) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;
- h) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico, svolte in ambito nazionale ed internazionale.

Al termine della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, la procedura contempla la discussione sulle pubblicazioni presentate e lo svolgimento di una prova didattica

La prova didattica verte su tema da assegnarsi con 24 ore di anticipo. A tal fine ciascun candidato estrae a sorte tre fra i cinque temi proposti dalla Commissione scegliendo immediatamente quello che formerà oggetto della lezione.

Le prove sono pubbliche.

Per i settori scientifico-disciplinari concernenti le lingue straniere la commissione giudicatrice può prevedere che le relative prove siano sostenute nella lingua straniera oggetto della valutazione comparativa.

I concorrenti vengono convocati a sostenere le prove con raccomandata A.R. o telegramma spediti almeno venti giorni prima dello svolgimento delle stesse.

Per sostenere le prove predette i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento, in corso di validità.

Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione comparativa, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, individua inequivocabilmente i nominativi di non più di due idonei, per ciascun posto bandito.

Art. 7

Accertamento della regolarità degli atti e nomina in ruolo

Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali costituiscono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti.

Il Rettore accerta, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti e dichiara i nominativi degli idonei. Il decreto è comunicato a tutti i candidati ed è trasmesso, unitamente agli atti, alla facoltà che ha richiesto il bando per i successivi adempimenti. Il Rettore comunica al Ministero i dati relativi alla conclusione delle procedure di valutazione comparativa, nonché i nominativi dei candidati dichiarati idonei.

Nel caso in cui riscontri irregolarità, il Rettore invia con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnandole un termine.

Entro 60 giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarità degli atti, il Consiglio della facoltà che ha richiesto il bando, sulla base dei giudizi espressi dalla commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze didattiche e scientifiche con deliberazione motivata approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto, propone la nomina di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero decide di non procedere alla chiamata di nessuno di loro. La deliberazione assunta è resa pubblica anche per via telematica.

I candidati risultati idonei nelle procedure di valutazione comparativa indette con il presente bando, i quali non siano stati proposti per la nomina in ruolo dalla facoltà che ha richiesto il bando, entro il termine di cui sopra, possono essere nominati in ruolo, entro un triennio decorrente dalla data del decreto di accertamento della regolarità degli atti, a seguito di chiamate da parte della stessa università di Verona o di altre università.

La relazione riassuntiva, con annessi i giudizi individuali e collegiali espressi sui candidati, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero e resa pubblica anche per via telematica.

La nomina in ruolo è disposta con decreto rettorale e decorre di norma dal 1° novembre successivo ovvero da altra data stabilita da Senato Accademico, ai sensi dell'art. 6 della L. 370/1999, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico.

Gli idonei di ogni singola procedura di valutazione comparativa che rinunciano alla nomina presso l'università che ha bandito il posto perdono il titolo alla chiamata da parte di altri Atenei.

Art. 8

Documenti per la nomina in ruolo

Ai fini della nomina in ruolo, l'interessato dovrà produrre all'Università degli Studi di Verona – Direzione Risorse Umane - Area Personale Docente - Via S. Francesco, 22 - 37129 VERONA - entro il termine perentorio di 30 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1. un certificato medico, di data non anteriore a sei mesi, rilasciato da un medico militare, provinciale o Ufficiale Sanitario del comune di residenza, da cui risulti che è fisicamente idoneo all'impiego ed è esente da imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio;

per i cittadini italiani e comunitari, le certificazioni riguardanti:

2. certificato di nascita;
3. cittadinanza;
4. godimento dei diritti politici;
5. regolare posizione relativa all'adempimento degli obblighi di leva (solo per i cittadini italiani);
6. assenza di condanne penali o di altri provvedimenti giudiziari risultanti dal certificato generale rilasciato dal Casellario Giudiziale (o da certificato equipollente per i cittadini stranieri);

sono sostituite dalle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui sopra limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, ai sensi dell'art.3 - commi 2, 3 e 4 - del DPR 445/2000, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero, nonché nei casi in cui la produzione di dette dichiarazioni avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di provenienza. I certificati rilasciati dalle competenti autorità di Stati esteri devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all'originale.

L'Amministrazione dispone d'ufficio accertamenti, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni effettuate. Fermo restando quanto previsto dall' art. 76 del DPR 445/2000 in materia di responsabilità penale, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'interessato dovrà inoltre rendere dichiarazione di non ricoprire altri impieghi alle dipendenze dello Stato, delle Province, dei Comuni o di altri enti pubblici o privati, o, in caso affermativo, effettuare opzione per il nuovo impiego.

Qualora l'interessato ricopra un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato, dovrà presentare soltanto una copia integrale dello stato di servizio con l'indicazione dello stipendio in godimento, ed il certificato medico di cui sopra.

Art. 9

Ritiro di documenti e pubblicazioni

I candidati dovranno provvedere a loro spese al recupero della documentazione e delle pubblicazioni inviate all'Università, entro 6 mesi dalla comunicazione dell'avvenuta approvazione degli atti, salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, l'Università non è più responsabile del materiale allegato alle domande.

Art. 10

Trattamento dei dati personali

Ai sensi della Legge n. 675/1996, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di valutazione comparativa e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando, vale la normativa vigente in materia.

Il presente decreto sarà pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Verona, via dell'Artigliere 8 – Verona e sarà disponibile in Internet all'indirizzo: <http://www.univr.it/Concorsi> e presso la Direzione Risorse Umane – Area Sviluppo Risorse Umane – Via San Francesco 22, Verona (tel. 045-8028789 / 8028207).

L'avviso del presente decreto viene inoltrato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi al responsabile del procedimento: Sig.ra Tiziana Zandonà - Direzione Risorse Umane - Area Sviluppo Risorse Umane – via San Francesco, 22 – 37129 Verona - tel. 045/8028207 - fax 045/8028002.

IL RETTORE
Prof. Elio Mosele

...I.... sottoscritt... nat... a il
 residente in vian., telefono
, codice fiscale chiede di essere ammess... a sostenere la
 valutazione comparativa per n. post... di ruolo di Professore Associato presso la Facoltà di
 per il settore scientifico-disciplinare indetta dall'Università degli Studi di
 Verona (bando n. A1.04.03).

A tale proposito, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace (art. 76, D.P.R. 445/2000), dichiara:

- a) di essere in possesso della cittadinanza.....;
- b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune diprov.;
 ovvero di non essere iscritto o di essere stato cancellato per i seguenti motivi
;
- Solo per i cittadini stranieri:** di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero di non godere dei predetti diritti per i seguenti motivi

- c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali.....o di avere i
 seguenti procedimenti penali
 pendenti.....;
- d) di trovarsi nella seguente condizione nei riguardi degli obblighi di leva
 (solo per i cittadini italiani);
- e) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale la valutazione si riferisce;
- f) di non essere inquadrato come Professore Ordinario o Associato nello stesso settore scientifico-disciplinare del posto di cui sopra, né nei settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 1;
- g) di non essere stato destituito o dispensato per persistente insufficiente rendimento, né dichiarato decaduto dall'impiego ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. d) del T.U. 3/57;
- h) di non aver prodotto, oltre alla presente, più di quattro domande di partecipazione a procedure di valutazione comparativa i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare.

Si allegano, infine, alla presente domanda, secondo le modalità di cui all'art. 4 del presente bando:

- a) fotocopia della carta d'identità;
- b) fotocopia del codice fiscale;
- c) curriculum firmato in duplice copia della propria attività scientifica e didattica;
- d) documenti, o dichiarazione sostitutiva, attestanti il possesso di eventuali titoli scientifici, didattici, o altri titoli;
- e) pubblicazioni in unica copia;
- f) elenco firmato in duplice copia delle pubblicazioni allegata alla domanda e dei documenti prodotti.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che l'Università di Verona utilizzerà i dati personali contenuti nella presente istanza esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di valutazione comparativa e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio, ai sensi della L. 675/96.

Ai fini della presente valutazione comparativa il sottoscritto elegge il seguente domicilio:

.....

DATA.....

FIRMA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e/o SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 19, 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

...l..... sottoscritt... nat... a
..... il residente in via
.....n., telefono..... codice fiscale
.....

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell'art.
76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,

DICHIARA:

Luogo e data _____

Il Dichiarante _____